

## AVVISO PUBBLICO (all. 1)

**per la selezione per il decentramento di un esercizio di ottico nella frazione di San Giacomo ica individuata nell'ambito del procedimento di deroga, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 406 del 23 ottobre 2023.**

### PREMESSA

RICHIAMATA la delibera G.M. n. 406 del 23.10.,2023 il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

### RILEVATO:

- Che nell'ordinamento regionale siciliano, l'esercizio dell'attività di ottico è soggetto alla disciplina del commercio di cui alla L.R. 22 dicembre 1999 n. 28, fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi speciali di settore (ossia la L.R. n. 12 del 1994 e l'art. 71 della L.R. 1° settembre 1993, n. 25), così come dispone l'art. 2, comma 3 della citata L.R. n. 28/1999, rubricato "Definizioni e ambito di applicazione della legge"), oltre alla L.R. L.R. 9 luglio 2004, n. 12;
- Che l'art. 1 della L.R. 9 luglio 2004, n. 12 introduce un regime di contingentamento di tale attività, consentendo la presenza di un esercizio di ottica ogni 8.000 residenti e richiede, tra un esercizio e l'altro, l'esistenza di una distanza minima non inferiore a 300 metri;
- Che il CGA con ordinanza n. 610 del 29 settembre 2011 in merito alla possibile disapplicazione della LR 12/2004 in virtù dell'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante "Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi", convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 sottopose alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:
  - se il diritto dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi debba essere interpretato nel senso che corrisponda a un motivo imperativo di interesse generale, correlato alla esigenza di tutelare la salute umana, una disciplina interna – nella specie, l'art. 1 della legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 – che subordini l'insediamento degli esercizi di ottica sul territorio di uno Stato membro (nella specie, su parte di detto territorio) a limiti di densità demografica e di distanza tra gli esercizi, limiti che in astratto configurerebbero una violazione delle fondamentali libertà sopra richiamate;
  - in caso di risposta affermativa alla precedente questione, se alla stregua del diritto dell'Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l'altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 per l'insediamento di esercizi di ottica sul territorio regionale, siano da reputarsi adeguati al raggiungimento dell'obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato;
  - in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se, alla stregua del diritto dell'Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l'altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 per l'insediamento sul

territorio regionale di esercizi di ottica, siano proporzionati, ossia non eccessivi rispetto al raggiungimento dell'obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato”;

- L'applicabilità delle autorizzazioni in deroga ai suddetti criteri, siccome prevede il comma 2 del succitato art. 1 della L.R. n. 12/2004 previa acquisizione di un obbligatorio parere di una speciale commissione istituita presso la locale Camera di commercio
- Che, con sentenza del 26 settembre 2013, in causa C-539/11, la Quarta Sezione della Corte di Giustizia ha dichiarato che: “L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica, prevedendo che:
  - in ciascuna zona geografica può essere aperto, in linea di principio, un solo esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di 8 000 residenti, e ogni nuovo esercizio di ottica deve rispettare, in linea di principio, una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di ottica preesistenti, purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell'intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare.”.

#### CONSIDERATO:

- Che con Sentenza del CGA n. 651/2014 nel ribadire quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea in termini di distanze e parametri dell'attività di ottico viene raccomandato di valutare caso per caso se il limite dimensionale di un'attività di ottica per fascia di popolazione di 8.000 abitanti debba essere rigidamente applicato.
- Che il CGA ribadisce che occorre evitare il rischio che i prestatori di cure sanitarie ottici si concentrino nelle località del territorio considerate più appetibili. Tenuto conto di detto rischio, le autorità nazionali possono quindi adottare una normativa che preveda l'insediamento di un solo prestatore di cure sanitarie in funzione di una determinata densità di popolazione, poiché una norma siffatta mira a stimolare detti prestatori a stabilirsi nelle parti del territorio nazionale in cui l'accesso alle cure **sanitarie resta lacunoso**;
- Che quindi, la regola secondo cui in funzione di un certo numero di abitanti può stabilirsi un solo esercizio di ottica è atta a favorire una ripartizione equilibrata di tali esercizi nell'ambito del territorio considerato e a garantire così a tutta la popolazione di avere adeguato accesso alle prestazioni proposte dagli ottici.

LETTA la circolare n. 3 del 12 febbraio 2014 dell'assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana con cui sono state chiarite le competenze della Commissione ex art. 8 D.P.Reg. sic. 1 giugno 1995 n. 64;

PRESO ATTO che la frazione di San Giacomo, significativamente isolata dal centro di Ragusa, rappresenta un classico caso in cui l'assenza di prestatori di cure sanitarie è evidente e che pertanto la popolazione in essa insediata subisce una disparità di trattamento rispetto al centro di Ragusa dove sono concentrati il maggior numero di esercizi di ottico

VALUTATA

- La necessità di emettere un atto di indirizzo agli uffici competenti da parte della Giunta Comunale finalizzata a pubblicare un avviso pubblico per l'assegnazione di n. 1 posto di ottico all'interno dell'agglomerato urbano della Frazione di San Giacomo
- Di dare atto che il bando per l'assegnazione del posto di ottico presso la Frazione di San Giacomo deve prioritariamente dare precedenza agli eventuali trasferimenti dal Centro di Ragusa alla frazione di San Giacomo e che in caso di assenza di richieste di trasferimento sarà possibile assegnare un nuovo posto per l'esercizio di ottico
- Che il bando per l'assegnazione del posto di ottico debba essere predisposto a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive di concerto con il Settore sviluppo economico;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 570 del 29.01.2024 con cui è stato approvato avviso pubblico e relativa modulistica;

Tutto ciò'

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO AVVISO**

È indetta la procedura selettiva, per titoli, per l'assegnazione della sede di ottico di decentramento nella frazione di San Giacomo, individuata nell'ambito del procedimento di deroga, stabilita con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 406 del 23 ottobre 2023.

## **ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Alla procedura selettiva possono partecipare prioritariamente i titolari di eventuali trasferimenti dal Centro di Ragusa alla frazione di San Giacomo ed in caso di assenza di richieste di trasferimento coloro che intendono realizzare nella predetta località un nuovo posto per l'esercizio di ottico.

## **ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo lo schema allegato (all. 2), il candidato, oltre alle generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata), dovrà: - dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la propria responsabilità:

**3.1 - (per la fattispecie di trasferimento di sede)** di essere titolare in forma individuale o societaria di esercizio di ottico nel territorio della Città di Ragusa, specificando l'attuale sede e gli estremi dell'autorizzazione ;

**3.2 - (per la fattispecie nuovo esercizio ottico):** il richiedente dovrà indicare di:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 commi 2 e 4 dlgs 114/1998 così come richiesti dall'art. 3 comma 2 L.R. n. 28/1999;
- non sussistono cause di divieto di decadenza o sospensione ex art. 10 L. n. 575/1965;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 del D.Lgs 36/2023;
- essere in possesso del diploma di ottico ovvero titolo equipollente se trattasi di stranieri o cittadini dell'UE;

- essere in possesso attestato di abilitazione all'attività di ottico, oftalmico, optometrista, registrato presso il registro degli esercizi le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, tenuto dall'ASP;
- essere iscritto nel registro speciale degli esercenti attività di ottico presso la CCIAA, indicando numero e data.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di effettuare, anche successivamente alla conclusione della procedura concorsuale, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La domanda deve essere presentata dal titolare in forma individuale o societaria corredata dei documenti necessari, entro e non oltre il giorno 28 Febbraio 2024 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **.Servizio 6 del Settore VI – Sviluppo Economico di Ragusa - protocollo@pec.comune.ragusa .**

L'oggetto della posta elettronica certificata dovrà recare la dicitura "Avviso pubblico per la selezione per il decentramento di un esercizio di ottico presso San Giacomo".

Le carenze sostanziali della documentazione tali da non consentire l'individuazione del soggetto candidato costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali e i casi di carenza di elementi formali della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanati, assegnando un termine entro il quale devono essere presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la domanda è esclusa dalla procedura. Saranno altresì considerate inammissibili le domande di partecipazione viziata dalle seguenti irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti concorrenti non rispettino i requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 del presente Avviso;
- b) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dal presente articolo;
- c) pervenute oltre il termine sopraindicato. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

## **ARTICOLO 4 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE**

### **4.1 Istruttoria**

Le istanze verranno esitate dal Servizio 6 del Settore Sviluppo Economico di Ragusa. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Di precisare che responsabile del procedimento è dott.ssa Laura Lissandrello (email: [l.lissandrello@comune.ragusa.it](mailto:l.lissandrello@comune.ragusa.it) – tel. 0932676451.;

### **4.2 Criteri di valutazione**

In caso di pluralità di istanze, nel caso di istanza di trasferimento dal centro di Ragusa alla frazione di San Giacomo si darà priorità all'esercizio la cui autorizzazione sia più datata; in assenza, si farà riferimento al candidato, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, più giovane di età.

### **4.3 Approvazione della graduatoria di merito e accettazione della sede.**

Terminate le operazioni selettive, con determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare la graduatoria di merito, che sarà pubblicata sul sito e sull'albo pretorio on line della Città di Ragusa. La determinazione di approvazione della graduatoria di merito sarà altresì notificata al titolare vincitore all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda di partecipazione. Entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, il titolare vincitore dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al trasferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@pec.comune.ragusa.e**, in caso di accettazione, entro 30 giorni dalla stessa data dovrà comunicare l'ubicazione del locale dove sarà aperta la farmacia. Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni nei termini stabiliti equivale a rinuncia.

#### **4.4 Approvazione della graduatoria definitiva**

Manifestata la propria volontà da parte del concorrente vincitore, con determina dirigenziale si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva e/o presa d'atto dell'istruttoria espletata e al contestuale trasferimento della sede al candidato risultato vincitore.

#### **ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTI SECONDO GRADO**

L'A.C. si riserva di annullare, revocare modificare e/o adottare procedimento di secondo grado per sopravvenuti interessi pubblici. Resta inteso che il concorrente, dichiarato vincitore, è tenuto a presentare al Servizio 6 del Settore VI istanza di autorizzazione includendo tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti per attività di ottico.

#### **ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in EQ del SUAP

#### **ARTICOLO 7 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI**

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito e sull'albo pretorio on line della Città di Ragusa. Qualsiasi comunicazione inerente l'Avviso è disponibile sul sito della Città di Ragusa.

#### **ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i titolari di sedi farmaceutiche candidati al trasferimento che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a tal fine dalla Città di Ragusa è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### **ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per eventuali controversie è quello del TAR di Catania.

Responsabile Procedimento